



# COMUNE DI ZONE

*PROVINCIA DI BRESCIA*

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA DEL COMMiato

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.10.2025

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo della sala del commiato, sita in via Aldo Moro, di proprietà del Comune di Zone, destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro.

Il Comune mette a disposizione esclusivamente i locali, restando escluse attività di gestione delle salme o di prestazione di servizi funebri, che sono di competenza esclusiva delle Agenzie di onoranze funebri incaricate dai familiari.

## **Articolo 2 – Concessione d'uso**

La sala del commiato è concessa in uso ai familiari del defunto tramite Agenzie di onoranze funebri da essi incaricate.

L'utilizzo è consentito nei seguenti casi, rispettando il seguente ordine:

- defunti risieduti nel Comune di Zone;
- defunti domiciliati nel Comune di Zone;
- cerimonie per ogni altro defunto.

La sala del commiato può ospitare esclusivamente una salma per volta. Qualora pervengano più domande aventi i medesimi requisiti, l'assegnazione avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

## **Articolo 3 – Requisiti delle Agenzie**

Le Agenzie di onoranze funebri incaricate devono dichiarare, al momento della richiesta, di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia funeraria, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Esse assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa alle attività svolte all'interno della sala.

## **Articolo 4 – Richiesta di utilizzo**

La richiesta di utilizzo della sala è presentata all'Ufficio Servizi Demografici dal legale rappresentante dell'Agenzia incaricata mediante apposito modello predisposto dal Comune, allegando la delega conferita dai familiari del defunto.

## **Articolo 5 – Obblighi dell'Agenzia**

L'Agenzia incaricata è tenuta a:

- garantire la custodia e la sorveglianza dei feretri;
- assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
- garantire un uso decoroso dei locali;
- provvedere all'allestimento, pulizia e sanificazione dei locali, compresi i servizi igienici, al termine dell'utilizzo;

- custodire con diligenza le chiavi consegnate dal Comune, restituendole al termine dell'utilizzo e impegnandosi a non consegnarle a terzi non autorizzati;
- presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) all' ATS competente per territorio.

#### **Articolo 6 – Orari**

L'apertura al pubblico della sala del commiato è assicurata dall'Agenzia incaricata dalle ore 07:00 alle 20:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

#### **Articolo 7 – Vigilanza e responsabilità**

Il Comune di Zone non assume alcuna responsabilità connessa alle attività svolte all'interno della sala.

Ogni responsabilità relativa alla custodia delle salme, all'organizzazione dei riti e al rispetto delle normative vigenti grava esclusivamente sull'Agenzia incaricata e sui soggetti richiedenti.

#### **Articolo 8 – Sopralluogo**

Al termine del periodo di utilizzo, l'Ufficio Servizi Demografici effettuerà un sopralluogo congiunto con l'Agenzia incaricata al fine di verificare lo stato della sala, che dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata.

#### **Articolo 9 – Sanzioni**

La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

L'organo competente a irrogare la sanzione è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Articolo 10 – Rimborso spese**

Al fine di compensare i costi sostenuti dall'Ente per il funzionamento della struttura (utenze, manutenzione ordinaria etc.), le Agenzie di onoranze funebri richiedenti sono tenute a corrispondere un rimborso spese, la cui somma è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 11 – Impianto di videosorveglianza**

La sala del commiato è dotata di impianto di videosorveglianza, installato al fine di garantire la tutela del patrimonio comunale e la sicurezza dei locali.

Le telecamere sono posizionate in modo da riprendere unicamente gli accessi, evitando le riprese interne antistanti le salme, al fine di garantire la riservatezza delle persone presenti.

La videosorveglianza non sostituisce in alcun modo gli obblighi di custodia e vigilanza delle salme, che restano a carico esclusivo dell'Agenzia di onoranze funebri incaricata.

Le immagini registrate sono trattate dal Comune di Zone, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE

2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). L'accesso diretto alle riprese da parte delle Agenzie di onoranze funebri non è consentito.

I dati raccolti sono conservati per un periodo non superiore a 24 ore, estendibile fino a un massimo di 48 ore in caso di specifiche esigenze.

È assicurata la corretta informazione agli interessati mediante idonea cartellonistica riportante l'indicazione del Titolare del trattamento, dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, della finalità perseguita e della relativa base giuridica, della durata di conservazione e delle modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché il rinvio all'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale del Comune e disponibile presso l'ufficio della Polizia locale.

## **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.